



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

142ª Seduta pubblica – Mercoledì 31 luglio 2024

Deliberazione n. 57

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI BOZZA E VENTURINI RELATIVO A “*LA REGIONE SI ATTIVI PER ESTENDERE LA PROIBIZIONE DELLA PESCA DELLA CARPA E DELLA TINCA IN UNIFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DELLE ACQUE INTERNE E PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL BRACCONAGGIO ITTICO*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO A “*REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA*”.

(Proposta di regolamento regionale n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, avente ad oggetto “*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*”, successivamente modificata con legge regionale 3 febbraio 2020 n. 7, ha disciplinato in maniera organica la vasta materia della tutela delle risorse idrobiologiche e dell’esercizio della pesca;

DATO ATTO che il comparto economico del lago di Garda (pesca, turismo e ristorazione) ha espresso ad ogni livello forti preoccupazioni essendo diminuita la popolazione ittica del lago, con particolare riferimento alla specie ittica Coregone (lavarello), originaria del lago di Costanza, ma da oltre un secolo immessa nel lago di Garda, di cui rappresenta l’80% del pescato complessivo; ulteriori difficoltà si annoverano per la diminuita presenza nel Lago delle specie Carpa e Tinca;

RITENUTO che l’attività regolare di pesca professionale e sportiva trarrebbe giovamento da una estensione del periodo di trattenimento nel lago delle specie ittiche Carpa e Tinca, uniformando il periodo di divieto di pesca a quello attualmente previsto dal regolamento delle acque interne, che vieta la pesca della carpa dal 01 aprile al 30 giugno, mentre per la tinca il divieto opera dal 1 maggio al 30/06; con la proposta di Regolamento regionale n. 1 “*Approvazione della proposta di Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda*” invece il

periodo di divieto viene fissato dal 10 giugno al 30 giugno per entrambe le specie; l'ampliamento del periodo di divieto di pesca uniformandolo a quello previsto con il regolamento delle acque interne costituirebbe un importante passo nella lotta alle pratiche di pesca illegali e dannose per l'ambiente e per il patrimonio ittico, favorendo così la corretta riproduzione delle specie ittiche;

CONSIDERATO necessario rafforzare ed incentivare forme di collaborazione con le associazioni di categoria con finalità di prevenzione di attività di pesca illecite con particolare riguardo alle sponde venete del Lago di Garda;

RILEVATO che, parallelamente alla estensione del divieto di pesca, andrebbe incentivata una collaborazione con associazioni di categoria che si avvalgono di guardie giurate volontarie ittiche nel territorio della Regione Veneto, in funzione di effettivo contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del Lago di Garda e prevedendo anche attività formative e informative su un corretto approccio all'attività di pesca nel rispetto dell'ambiente; l'esperienza acquisita a tale riguardo potrebbe inoltre costituire un modello esportabile per ulteriori attività di contrasto al bracconaggio nelle acque interne e marittime interne della Regione;

tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- 1) a prevedere fin dall'anno 2025 l'estensione del periodo di divieto della pesca nel Lago di Garda della carpa dal 01 aprile al 30 giugno e della tinca dal 01 maggio al 30 giugno, anche attraverso l'approvazione di uno specifico "Piano di miglioramento della pesca" ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- 2) ad avviare un confronto con la Regione Lombardia e con la Provincia Autonoma di Trento al fine di uniformare la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda di cui all'art. 7 comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 alle disposizioni già vigenti per le altre acque interne del territorio regionale del Veneto (Regolamento regionale n. 1 del 3 gennaio 2023) che prevedono la proibizione della pesca della carpa dal 01 aprile al 30 giugno e della tinca dal 01 maggio al 30 giugno;
- 3) a favorire, nell'ambito dei prossimi bandi che saranno emanati ai sensi dell'art. 27 quater della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il finanziamento di specifiche progettazioni per incentivare ogni possibile forma di contrasto al bracconaggio ittico, intensificando i controlli sul territorio e intervenendo anche a livello formativo e informativo per sensibilizzare tutti gli operatori e l'opinione pubblica sull'importanza di valorizzare la pesca legale e sostenibile per proteggere il patrimonio ittico e il benessere delle specie ittiche, con favorevoli ricadute anche sulla filiera rappresentata dal comparto economico del Lago di Garda.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti